



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 53 DEL 01/04/2026

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE VIE DEL CENTRO ABITATO E STORICO DEL CAPOLUOGO, IN OCCASIONE DELLA "VIA CRUCIS", INDETTA PER VENERDÌ 03.04.2026, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.00.

Il Responsabile

PREMESSO:

- che il Parroco pro tempore della Parrocchia San Martino del Duomo di Piove di Sacco, con nota assunta al prot. ge. al n. **5730** del **11.02.2026** ha comunicato che dalle ore **20.00** alle ore **22.00** di venerdì **03.04.2026**, lungo le vie del centro abitato del capoluogo si svolgerà la cittadina processione denominata "Via Crucis";
- che il percorso della processione interessa le seguenti vie/piazze: Viale Madonna delle Grazie, Via Circonvallazione, Via O. Da Molin, P.zza Castello, Via Castello, Via Ansedisio, Via Lucchini, Via Puniga, Via Verdi, Viale degli Alpini, Via Roma, P.zza dell'Incoronata.

ATTESO che nulla osta allo svolgimento dell'evento e che le vie/piazze in questione appartengono a questa Amministrazione.

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti e per la circolazione stradale.

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 7, 190, 191 e 43 del D. Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTE le ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

1. il giorno 3 aprile 2026 (venerdì) dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine della processione, in considerazione del transito dei partecipanti all'evento in premessa indicato, è facoltà del personale della Polizia Locale in servizio, istituire le modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie ex art. 43 CdS, limitatamente al tempo impiegato per il passaggio delle persone, con relativa sospensione temporanea della circolazione nelle seguenti vie comunali: Viale Madonna delle Grazie, Via Circonvallazione, Via O. Da Molin, P.zza Castello, Via Castello, Via Ansedisio, Via Lucchini, Via Puniga, Via Verdi, Viale degli Alpini, Via Roma, P.zza dell'Incoronata.

DEROGA

all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'articolo 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti all'evento lungo il citato percorso.

PRESCRIVE

che l'organizzazione dovrà adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento dell'evento in condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.

A carico dei trasgressori alla disposizione sopra descritta, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 163 del vigente codice della strada.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Trasmissione:

Parrocchia San Martino-Duomo di Piove di Sacco dondra@libero.it duomosanmartino@gmail.com
Albo Pretorio Comune
Ufficio Manifestazioni – Sede
Settore VI – sede
Compagnia e Stazione Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco
Ulss 6
Vigili del Fuoco
Originale per raccolta Ordinanze

Il Responsabile del Procedimento: Anna Giuliato

Il Responsabile
GIANNI MENEGHIN
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)